

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 73/99.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 14 dicembre 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961, con il quale l'Ente nazionale risi, è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1994 al 1998, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ruggero Antonietti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1994 al 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltreché dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1994 al 1998, corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente nazionale risi, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Ruggero Antonietti

PRESIDENTE F.F.

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 15 dicembre 1999.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE
RISI PER GLI ESERCIZI DAL 1994 AL 1998

S O M M A R I O

1. — Ordinamento, fini istituzionali, organi di governo e risorse umane:	
a) Ordinamento	Pag. 14
b) Fini istituzionali	» 15
c) Gli organi	» 16
d) Il direttore generale	» 17
e) Il personale	» 18
2. — Gestione finanziaria:	
a) Bilanci d'esercizio:	» 24
1 — Stato patrimoniale	» 25
2 — Conto economico	» 34
b) Conti d'ordine	» 48
c) Gestioni speciali	» 49

3. — Gestioni fondi Ue:	
a) Organismo di intervento:	Pag. 53
b) Organismo pagatore:	» 59
4. — Altre attività istituzionali:	
a) Ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica	» 65
b) Statistica	» 66
c) Attività editoriale	» 67
d) Attività promozionale	» 67
e) Attività di controllo del prodotto commercializzato .	» 68
f) Attività di collaborazione con istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali	» 69
5. — Considerazioni conclusive:	» 70

Premessa

La gestione finanziaria dell'Ente Nazionale Risi ha formato oggetto di relazioni della Corte fino all'esercizio 1993¹.

L'Ente è assoggettato al controllo della Corte ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, in base all'art. 7 della stessa legge n. 259 ed all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sul controllo eseguito sulla gestione degli esercizi 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

¹ Vedasi, da ultimo, atti parlamentari XII Legislatura doc. XV n. 18.

1 - Ordinamento, fini istituzionali, organi di governo e risorse umane

a) Ordinamento

Nelle precedenti relazioni sono stati delineati l'ordinamento, i fini istituzionali e l'assetto organizzativo dell'Ente nazionale risi, quali risultano dal R.D.L. 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito nella legge 21 dicembre 1931 n. 1785, e successive modificazioni, nonché dall'ultimo "statuto" deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 18 ottobre 1990 ed approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste in data 27 febbraio 1991, di concerto con il Ministro del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In questa sede, per evitare inutili ripetizioni, saranno indicate le disposizioni normative entrate in vigore dopo il 1993 e riguardanti l'organizzazione od i fini istituzionali dell'Ente.

Con legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in luogo del soppresso Ministero dell'agricoltura e foreste, era stato previsto, all'art. 6 - comma 1, lett. c), il riordino degli enti vigilati dallo stesso Ministero. La relativa proposta di riassetto veniva approvata dal Comitato Permanente delle Politiche Agroalimentari e Forestali ed inviata per i pareri ai Ministeri competenti.

Sopravveniva, intanto, il D.Lgvo 4 giugno 1997, n. 143, di soppressione del Ministero dell'agricoltura e foreste ed istitutivo del Ministero per le politiche agricole, disponendo (art. 3) lo scioglimento di tutti gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso, a decorrere "dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di soppressione, accorpamento, riordinamento e trasformazione", da adottare ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In forza dell'art. 11 della citata legge n. 59 del 1997 è stato di recente emanato il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo dell'A.G.E.A. in sostituzione dell'A.I.M.A.

Al comma 6 dell'art. 3 del citato provvedimento normativo è stabilito che fino a quando non saranno istituiti gli organismi regionali pagatori dei fondi FEOGA, l'Ente nazionale risi "continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo".

b) Fini istituzionali

Per quanto attiene ai fini istituzionali dell'Ente nazionale risi, giova rammentare che la Corte dei conti nelle precedenti relazioni ha sempre posto in evidenza l'inadeguatezza della particolare disciplina normativa,² la quale, coerentemente con le esigenze dell'epoca (1930-40), si limita a prevedere, come scopo dell'ente, soltanto la tutela della produzione risicola nazionale e delle attività connesse, nonché la promozione e consumo del riso, utilizzando, per il conseguimento di tali fini, un fondo alimentato dalla riscossione del c.d. "diritto di contratto", imposto agli operatori del settore. Diritto commisurato alla quantità, espressa in quintali, di risone oggetto di compravendita, al cui pagamento deve provvedere l'acquirente.

La misura del "diritto", per ogni campagna di commercializzazione, è determinata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste (ora delle Politiche agricole e forestali) di concerto con quello dell'industria, commercio ed artigianato e con quello del tesoro.

Oltre alle finalità contenute nella disciplina ora richiamata, l'Ente nazionale risi, in virtù dei regolamenti della CE in materia di agricoltura ed in forza

² Art. 2 R.D.L. 20 ottobre 1931, n. 1237.

dei conseguenti provvedimenti amministrativi nazionali (DD.MM. 27 ottobre 1967 e 31 maggio 1996), svolge gli incarichi, per conto della Comunità, di “organismo di intervento” nel settore risicolo (ammasso pubblico) e di “organismo pagatore” degli aiuti comunitari destinati ai produttori risicoli (misure di sostegno). Incarico quest’ultimo confermato dalla norma di cui all’art. 3, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 1999, sia pure in via temporanea, essendo destinato a cadere nel momento in cui le Regioni nel cui territorio operano le aziende di produzione risicola saranno in grado di svolgere le funzioni di “organismi pagatori” degli aiuti comunitari.

c) Gli organi

Gli organi dell’Ente nazionale risi sono:

il Presidente;

il Consiglio di amministrazione;

il Comitato di presidenza;

il Collegio dei revisori dei conti;

il Direttore generale.

Dal 30 gennaio 1993 al 17 maggio 1995 la gestione dell’ente è stata svolta da un commissario, nominato in seguito al ritardo della procedura relativa alla ricostituzione degli organi amministrativi.

L’attuale presidente è stato nominato con il D.P.R. 31 dicembre 1994, dopo aver svolto le funzioni di commissario. Incarico quest’ultimo che avrebbe dovuto durare, secondo il D.M. 27 agosto 1994, fino alla “ricostituzione degli organi di ordinaria amministrazione”.

Il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito con il decreto del Ministro delle risorse agricole e forestali (ora delle Politiche agricole e fore-